



Ordinanza N.

20

Data di registrazione

22/03/2024

| |
|---|
| OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ, PER FERIE ANNUALI, DELLE FARMACIE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MINIATO – ANNO 2024 |
|---|

IL SINDACO

Visto l'art. 35 della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n.16, "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica" e successive modificazioni, che attribuisce al Sindaco le competenze sulla disciplina dei turni di chiusura per ferie annuali delle farmacie;

Preso atto che il Comune di San Miniato, unitamente ai Comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte, fa parte del Bacino di Utenza n.2, omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenze del servizio;

Viste le comunicazioni relative ai periodi di apertura durante il periodo estivo e le richieste di chiusura per ferie estive per l'anno 2024, pervenute al Servizio Attività Produttive-SUAP, prodotte dai titolari delle Farmacie operanti in questo Comune, con le quali:

- l'Azienda Speciale Farmacie San Miniato, sede di San Miniato Basso, comunica che non effettuerà ferie;
- l'Azienda Speciale Farmacie San Miniato, sede San Donato, comunica la chiusura per ferie dall'11 al 25 agosto compresi, inoltre, nel mese di agosto osserverà l'orario 9,00-13,00, 16,00-20,00;
- la Farmacia Riosa comunica la chiusura per ferie dal 12 al 17 agosto compresi;
- la Nuova Farmacia Ponte a Elsa comunica la chiusura per ferie dal 15 al 18 agosto compresi;
- la Farmacia Cheli comunica la chiusura per ferie nei giorni 26 e 27 aprile, e dal 14.08 al 24.08 compresi; comunica altresì la chiusura pomeridiana nei giorni di sabato nel periodo 15 giugno – 14 settembre compresi, fatta salvo l'apertura nel caso di guardia farmaceutica;
- la Farmacia La Scala comunica che non effettuerà ferie;
- la Farmacia San Giovanni, comunica la chiusura per ferie dal 12 al 17 agosto compresi, dal 23 al 31 dicembre compresi;

Preso atto che il Comune di Fucecchio, in qualità di Comune coordinatore del Bacino di Utenza n. 2, ha acquisito i necessari pareri, come comunicati con nota registrata al protocollo n. 11534 del 04.03.2024, ed in particolare:

- parere favorevole dell'Azienda USL Toscana Centro – U.O.C. Farmaceutica, sul piano ferie farmacie generale, di cui alla nota del 21.12.2023, n. 80011;
- parere favorevole pervenuto da Federfarma Pisa per quanto riguarda la chiusura per ferie delle farmacie, di cui alla nota del 19.12.2023;
- parere favorevole pervenuto da Cispel Toscana, di cui alla nota del 27.12.2023;
- parere favorevole pervenuto da Federfarma Firenze, di cui alla nota del 15.12.2023, n. 1607/23;
- parere non favorevole alla proposta di turnazione, pervenuto dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, di cui alla nota del 11.01.2024, n. 202400008, in quanto nei giorni "16 e 17 agosto hanno richiesto la chiusura per ferie n.15 farmacie delle 28 che compongono il bacino di utenza", in contrasto con quanto previsto dall'art. 35, comma 4 della L.R. 16/2000;
- parere favorevole pervenuto dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, di cui alla nota del 18.12.2023, n. 340/2023;

Visti:

- l'art. 25 della Legge Regionale 16/2000, il quale al comma 1 dispone che: "La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL.";

- l'art. 35 della Legge Regionale 16/2000, il quale ai commi 2, 4 e 5, prevede:

"2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici della Azienda USL.

4. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per ogni Comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento.

5. In situazioni di servizio, viabilità e collegamenti particolarmente favorevoli per la popolazione il Sindaco può autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 4."

Dato atto che nei giorni 16 e 17 agosto non viene rispettata la percentuale disposta dal citato art. 35, comma 4, sia per quanto riguarda il Comune di San Miniato, in quanto su 7 farmacie 5 sono chiuse, sia a livello del Bacino di Utenza n. 2, in quanto su 28 farmacie 15 sono chiuse;

Considerato che:

- l'Azienda USL Toscana Centro nella sopracitata nota ha espresso parere favorevole al calendario delle ferie asserendo che il servizio farmaceutico risulta comunque garantito nell'ambito del Bacino di Utenza n. 2;

- nel Comune di San Miniato nei giorni 16 e 17 agosto saranno aperte le farmacie ubicate alla Scala e a San Miniato Basso, in zone del territorio comunale facilmente raggiungibili da parte della popolazione residente;

- la farmacia di San Miniato Basso, normalmente aperta con orario continuato dalle ore 7,30 alle ore 20,30, dal giorno 16 agosto alle ore 20,00 fino alle ore 20,00 del 23 agosto effettua il servizio di guardia farmaceutica, garantendo pertanto, pur a battenti chiusi, la normale attività anche in orario notturno;

- nei Comuni confinanti nei giorni 16 e 17 agosto il servizio farmaceutico risulta garantito;

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere le richieste avanzate dalle Farmacie del Comune di San Miniato e derogare a quanto previsto dall'art. 35, comma 4, della L. R. 16/2000;

Vista la propria Ordinanza n. 49 del 28.12.2022, relativa "Variazione del servizio di guardia farmaceutica del Bacino di Utenza n. 2 e riepilogo degli orari di attività delle farmacie del Comune di San Miniato";

Ritenuto opportuno precisare, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 124/2017, che, per particolari e motivate esigenze, la modifica del periodo di sospensione dell'attività per ferie di ciascuna farmacia, potrà essere effettuata nel senso della riduzione del numero di giorni di chiusura autorizzati senza che ciò comporti la necessità di modifica del presente provvedimento, a condizione che siano effettuate le comunicazioni previste dalla sopracitata normativa;

Visto l'art.50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n°267 del 18/08/2000, concernente "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

DISPONE

1) in occasione delle ferie dell'anno 2024, le farmacie operanti sul territorio comunale osserveranno il seguente calendario di chiusura:

| | |
|--|--|
| - Azienda Speciale Farmacie, San Miniato Basso | sempre aperta |
| - Azienda Speciale Farmacie, San Donato | chiusa dal 11 al 25 agosto compresi nel mese di agosto osserverà il seguente orario di apertura 9,00-13,00-16,00-20,00 |
| - Farmacia Riosa, Ponte a Egola | chiusa dal 12 al 17 agosto compresi |
| - Nuova Farmacia Ponte a Elsa, Ponte a Elsa | chiusa dal 15 al 18 agosto compresi |
| - Farmacia Cheli, San Miniato | chiusa dal 26 al 27 aprile compresi e dal 14 al 24 agosto compresi - nel periodo dal 15 giugno al 14 settembre l'orario di apertura del sabato sarà dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fatta salva l'apertura nel caso di guardia farmaceutica |
| - Farmacia La Scala, La Scala | sempre aperta |
| - Farmacia San Giovanni, Corazzano | chiusa dal 12 al 17 agosto compresi e dal 23 al 31 dicembre compresi |

2) che in conseguenza del suddetto piano ferie 2024, il servizio ordinario di Guardia Farmaceutica del Comune di San Miniato non subirà modifiche;

3) che, per particolari e motivate esigenze, la modifica del periodo di sospensione dell'attività per ferie di ciascuna farmacia, sopra indicato, potrà essere effettuata nel senso della riduzione del numero di giorni di chiusura autorizzati senza che ciò comporti la necessità di modifica del presente provvedimento. In tal caso, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 124/2017, la Farmacia è tenuta a dare comunicazione preventiva della riduzione del periodo di ferie al Comune, alla Ausl-Dipartimento del Farmaco e all'Ordine dei Farmacisti, oltre che a dare idonea informazione alla cittadinanza;

4) ai Titolari o Responsabili delle farmacie, ai sensi dell'art.36 della L.R. Toscana n.16/2000, è fatto obbligo di esporre all'esterno, durante il periodo di chiusura per ferie, un cartello o altro idoneo mezzo con l'indicazione di tutte le farmacie di turno del Bacino di Utenza n.2, completo di indirizzi e numeri di telefono.

DISPONE, inoltre

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa, anche con modalità telematica, ai titolari di farmacia del Comune, all'U.O.C. Farmaceutica dell'Azienda USL Toscana Centro, alle Amministrazioni Comunali del Bacino di Utenza n°2, all'Ordine dei Farmacisti di Pisa, all'Associazione Titolari Farmacie di Pisa e alla Confservizi Cispel Toscana, nonché pubblicizzata nelle forme ritenute più idonee.

INFORMA

che il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Arianna Marcori, Responsabile del Servizio Attività Produttive-SUAP;

che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma, della L.241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

Sindaco
GIGLIOLI SIMONE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)